

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 giugno 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. APPELLO N. 074 DELLA SOCIETA' AGSM VERONA CONTRO LA CALCIATRICE TOSCANO AGGIO MARINA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 117 DEL 18 DICEMBRE 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche rinvia a nuovo ruolo con termine sino al 15.07.2014 per il deposito di note difensive.

- 2. APPELLO N. 127 DELLA SOCIETA' ASD F.C. MOTTA S.ANASTASIA CONTRO LA SOCIETA' APD PEGASO 2001 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 625 (CONDORELLI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società ASD FC MOTTA S.ANASTASIA ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3. APPELLO N. 128 DELLA SOCIETA' ASD F.C. MOTTA S.ANASTASIA CONTRO LA SOCIETA' APD PEGASO 2001 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 633 (DI DONNA MIRKO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società ASD FC MOTTA S.ANASTASIA ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4. APPELLO N. 131 DELLA SOCIETA' ASD F.C. MOTTA S.ANASTASIA CONTRO LA SOCIETA' APD PEGASO 2001 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 657 (LIUZZO SCORPO SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche respinge l'appello della società ASD FC MOTTA S.ANASTASIA e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5. APPELLO N. 129 DELLA SOCIETA' ASD GUARDIAGRELE CONTRO LA SOCIETA' ASD MAIELLA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 609 (SULAY RAMADAN), PUBBLICATA NEL C.U. N. 6/E DEL 30 GENNAIO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società ASD GUARDIAGRELE ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 6. APPELLO N. 130 DELLA SOCIETA' ASD GUARDIAGRELE CONTRO LA SOCIETA' ASD MAIELLA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 608 (SULAY ARDIAN), PUBBLICATA NEL C.U. N. 6/E DEL 30 GENNAIO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società ASD GUARDIAGRELE ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RECLAMO N. 132 DELLA SOCIETA' AC SOCI SRL CONTRO LA SOCIETA' ASD FIRENZE OVEST TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN OCCASIONE DELLA GARA A.C. SOCI - FIRENZE OVEST DEL 12 GENNAIO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società AC SOCI e dichiara, la società ASD FIRENZE OVEST, tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 318,00=. oltre iva se dovuta.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 8. APPELLO N. 133 DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO CASALNUOVO CONTRO LA SOCIETA' ASCD MATERDEI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 711 (TORINELLI VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società ASD ATLETICO CASALNUOVO e, in riforma dell'impugnata delibera della Commissione Premi di Preparazione, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere alla società ASCD MATERDEI il premio di preparazione nella ridotta misura di euro 374,50=. oltre euro 93,62=. a titolo di penale in favore della FIGC.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 9. APPELLO N. 134 DELLA SOCIETA' SS EBOLITANA 1925 CONTRO LA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA FELDI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 621 (CACCIOTTOLI IVAN), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 10. APPELLO N. 135 DELLA SOCIETA' SS EBOLITANA 1925 CONTRO LA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA FELDI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 637 (FELEPPA VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 11. APPELLO N. 136 DELLA SOCIETA' SS EBOLITANA 1925 CONTRO LA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA FELDI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 646 (GALLOTTA GERARDO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 12. APPELLO N. 137 DELLA SOCIETA' SS EBOLITANA 1925 CONTRO LA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA FELDI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 666 (MARTINO SIMEONE GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 13. APPELLO N. 138 DELLA SOCIETA' SS EBOLITANA 1925 CONTRO LA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA FELDI AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 691 (PETRILLO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 7/E DEL 06 MARZO 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 14. APPELLO N. 139 DELLA SOCIETA' POL. DIL. COMPENSORIO NORMANNO CONTRO IL CALCIATORE FARO' GAETANO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 174 DEL 23 APRILE 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società POL. DIL. COMPENSORIO NORMANNO ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 15. RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD IBLEA 99 AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

Ordinanza.

- 16. RECLAMO N. 141 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ACADEMY GRATICOLATO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2011/12 , 2012/13, 2013/14.**

Ordinanza.

- 17. RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ORLANDO CALCIO LIVORNO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2011/12 , 2012/13, 2013/14.**

Ordinanza.

- 18. RECLAMO N. 143 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' P.G.S. OR.SA. AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

Ordinanza.

- 19. RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD POL. GARIBALDINA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

Ordinanza.

- 20. RECLAMO N. 150 DELLA SOCIETA' AC MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD ATLETICO HYBLEA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN", SOTTOSCRITTO FRA LE PARTI E VALEVOLE PER LE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12, 2012/13.**

Ordinanza.

- 21. APPELLO N. 145 DELLA SOCIETA' ASD SULMONA CALCIO 1921 CONTRO IL CALCIATORE BORDONI SIMONE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 174 DEL 23 APRILE 2014.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD SULMONA CALCIO 1921 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del C.G.S., liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Bordoni Simone ed a carico della società ASD SULMONA 1921 in euro 800,00=. oltre accessori dichiarando altresì, la società, tenuta a corrispondere gli interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dalla domanda.

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

22.APPELLO N. 146 DELLA SOCIETA' ASD SULMONA CALCIO 1921 CONTRO IL CALCIATORE BRACK KOEN PAUL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 174 DEL 23 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD SULMONA CALCIO 1921 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del C.G.S., liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Brack Koen Paul ed a carico della società ASD SULMONA 1921 in euro 800,00=. oltre accessori dichiarando altresì, la società, tenuta a corrispondere gli interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dalla domanda.

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

23.APPELLO N. 147 DELLA SOCIETA' ASD SULMONA CALCIO 1921 CONTRO IL CALCIATORE GASPERINI GIAN MATTEO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 174 DEL 23 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD SULMONA CALCIO 1921 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del C.G.S., liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Gasperini Gian Matteo ed a carico della società ASD SULMONA 1921 in euro 800,00=. oltre accessori dichiarando altresì, la società, tenuta a corrispondere gli interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dalla domanda.

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

24.APPELLO N. 148 DELLA SOCIETA' ASD SULMONA CALCIO 1921 CONTRO IL CALCIATORE PROIETTI MARCO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. 174 DEL 23 APRILE 2014.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD SULMONA CALCIO 1921 e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del C.G.S., liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Proietti Marco ed a carico della società ASD SULMONA 1921 in euro 800,00=. oltre accessori dichiarando altresì, la società, tenuta a corrispondere gli interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dalla domanda.

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti di competenza.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 17 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete